Appendice 8
(ENEL)

VERBALE DI ACCORDO 21/2/89 RELATIVO ALLE ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (integrato dall'accordo 1.4.96)

In applicazione di quanto previsto dall'art. 2120 c.c. nel testo modificato dall'art. 1 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, in tema di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, le Parti convengono che i criteri per la concessione di dette anticipazioni sono quelli contenuti nel documento allegato al presente verbale.

Il presente accordo ha validità dal 21 febbraio 1989 (data di stipulazione del C.c.l.) sino al 31 dicembre 1990 e si rinnoverà di triennio in triennio qualora non venga disdetto da una delle Parti stipulanti almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 21 febbraio 1989

DOCUMENTO ALLEGATO

Criteri per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297

1. BENEFICIARI

Hanno titolo a richiedere l'anticipazione i lavoratori regolati dal C.c.l. per i dipendenti elettrici dell'ENEL che abbiano maturato almeno otto anni di servizio presso l'Ente alla data di presentazione della domanda.

Ai fini dell'accertamento dell'anzianità di servizio di cui sopra si fa riferimento all'anzianità considerata utile per la determinazione dell'indennità di anzianità alla data del 31 maggio 1982, nonché a quella maturata dal 1° giugno 1982, convenzionalmente identificata con l'anzianità valida agli effetti degli aumenti biennali.

2. LIMITI NUMERICI

Per identificare il numero degli aventi titolo all'anticipazione entro i limiti previsti dalla legge, si fa riferimento alla situazione del personale in forza alla fine dell'anno precedente a quello considerato.

Detti limiti sono determinati distintamente per ciascuna area territoriale corrispondente con i Distretti o Esercizi distrettuali.

3. MISURA DELL'ANTICIPAZIONE

La misura massima dell'anticipazione è stabilita in ragione del 70% dell'ammontare del trattamento di fine rapporto - comprensivo, quindi, dell'indennità di anzianità al 31 maggio 1982 e degli incrementi per rivalutazione di cui al 4° e 5° comma dell'art. 2120 c.c. - maturato alla data di presentazione della domanda.

L'ammontare dell'anticipazione non potrà, comunque, assorbire la parte dei trattamento di fine rapporto già impegnato a garanzia di esposizioni debitorie dei lavoratore interessato (cessione del quinto dello stipendio, prestiti ARCA, prestiti bancari, ecc.).

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma del successivo punto 4, è data, peraltro, facoltà al lavoratore che abbia già ottenuto un prestito ARCA per acquisizione alloggio con garanzia sul trattamento di fine rapporto di richiedere, nella stessa domanda di anticipazione, di convertire detta garanzia con la costituzione di una ipoteca di primo grado a favore dell'ENEL, a copertura dell'importo residuo del debito, ovvero di richiedere l'estinzione anticipata del prestito ARCA, da effettuarsi al momento dell'erogazione, utilizzando in tutto o in parte l'anticipazione spettante. Nel primo caso le spese relative all'ipoteca cederanno a totale carico del richiedente.

4. MOTIVI CHE GIUSTIFICANO L'ANTICIPAZIONE

La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

Le spese sanitarie devono riferirsi a data non anteriore ad un anno rispetto al momento della presentazione della domanda.

L'acquisto della casa - perfezionato con atto notarile di compravendita o con atto di assegnazione definitiva (per le Cooperative a proprietà individuale) o con verbale di assegnazione in uso esclusivo dell'alloggio (per le Cooperative a proprietà indivisa) o con l'ultimazione dei lavori (per le costruzioni in proprio) - deve essere di data non anteriore ad un anno rispetto al momento della presentazione della domanda.

5. DOMANDE DI ANTICIPAZIONE

La domanda di anticipazione si intende validamente presentata quando risulta corredata dalla documentazione di cui ai punti 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7.

Le domande di anticipazione vengono soddisfatte, entro 30 giorni dalla loro presentazione, seguendo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento del limite annuale (distinto per ciascuna area territoriale distrettuale) di cui al punto 2. Le domande presentate in eccedenza rispetto al limite annuale anzidetto vengono riportate nello stesso ordine al 1 ° gennaio dell'anno successivo e verranno soddisfatte, sempreché permangano i requisiti prescritti, nell'ambito del limite annuale previsto per l'anno stesso. Le domande di anticipazione per spese sanitarie, adeguatamente documentate, vengono comunque soddisfatte anche qualora risulti esaurito il limite annuale di anticipazioni concedibili, determinato secondo i criteri di cui al punto 2. Le eventuali erogazioni di anticipazione ai sensi del precedente comma determinano una corrispondente riduzione di anticipazioni concedibili l'anno successivo.

6. SPESE SANITARIE

Le spese sanitarie possono riguardare tanto il lavoratore quanto i componenti a carico del suo nucleo familiare, intendendosi per tali i familiari per i quali il lavoratore stesso ha titolo alle detrazioni IRPEF. La necessità di terapie e interventi straordinari deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell'anticipazione la richiesta deve essere corredata di preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l'intervento, nonché delle spese complementari essenziali. A terapia od intervento eseguiti, l'interessato è tenuto all'esibizione dei rendiconti di spesa nel più breve tempo possibile. Qualora la terapia o l'intervento previsti non abbiano poi avuto luogo per qualsiasi motivo oppure la spesa sia risultata sensibilmente inferiore a quella preventivata, l'interessato dovrà prontamente restituire la somma anticipatagli o la parte non utilizzata, ovviamente al lordo dell'imposta eventualmente già versata dall'ENEL. Analogamente, qualora la somma dell'anticipazione per spese sanitarie e del sussidio ARCA spettante allo stesso titolo superi sensibilmente la spesa effettivamente sostenuta, il lavoratore interessato è tenuto a restituire la parte dell'anticipazione corrispondente alla quota eccedente, sempre al lordo dell'imposta eventualmente già versata dall'ENEL. Dalla data della restituzione, la rivalutazione - prevista dai commi 4° e 5° dell'art. 1 della Legge n. 297/1982 - sarà calcolata anche sugli importi restituiti.

7. PRIMA CASA DI ABITAZIONE

In relazione alle finalità della legge di consentire al lavoratore subordinato di procurare per sé o per i figli la proprietà dell'abitazione primaria, si considerano ricompresi nel concetto di "acquisto":

a) l'acquisto da terzi;

b) il riscatto da parte dell'inquilino nei confronti di Enti o Istituti pubblici locatori;

c) l'assegnazione di alloggio in Cooperativa (a proprietà individuale o a proprietà indivisa);

d) la costruzione in proprio;

e) gli interventi di recupero dell'alloggio di proprietà imposti dall'Autorità comunale ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) gli interventi di risanamento che si rendono indispensabili per riottenere la certificazione di abitabilità e/o di agibilità dell'alloggio di proprietà;

g) gli interventi di ripristino dell'alloggio di proprietà qualora il medesimo sia rimasto disastrato o gravemente danneggiato in conseguenza di eventi calamitosi (terremoto, alluvione, ecc.).

In ogni caso, deve trattarsi della "prima casa di abitazione"; resta, pertanto, escluso dal beneficio dell'anticipazione il lavoratore (o figlio) già proprietario o comproprietario od assegnatario in Cooperativa a proprietà indivisa, almeno al 50%, di altra casa di abitazione, ovunque ubicata. Peraltro, tale esclusione non opera nei confronti dei lavoratore trasferito per ragioni di servizio in altro

Comune e che ivi si traslochi entro 6 mesi dal "perfezionamento" dell'acquisto dell'alloggio, purché l'interessato non risulti proprietario o comproprietario od assegnatario in Cooperativa a proprietà indivisa, almeno al 50%, di altra casa di abitazione in detto Comune. Inoltre, la comproprietà al 50% non costituisce motivo di esclusione nel caso in cui il lavoratore richieda l'anticipazione per l'acquisto dell'altra metà dell'alloggio al fine di utilizzarlo come "prima casa di abitazione " per sé o per il figlio[I].

7.1 Acquisto da terzi

La richiesta dell'anticipazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che la richiesta viene avanzata per l'acquisto della "prima casa di abitazione";

b) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che il destinatario dell'abitazione da acquistare (lavoratore o figlio) non sia proprietario o comproprietario od assegnatario in Cooperativa a proprietà indivisa di altra casa di abitazione, ovunque ubicata[II];

c) atto notarile di compravendita.

Qualora l'anticipazione si renda indispensabile al lavoratore per perfezionare l'acquisto, potrà esserne consentita l'erogazione su presentazione di apposita dichiarazione con la quale viene precisata dal notaio prescelto la data fissata per la stipula del relativo atto di compravendita. Sulla base della predetta dichiarazione, l'importo richiesto verrà messo a disposizione, in tempo utile, previa sottoscrizione da parte del lavoratore medesimo di apposita dichiarazione di quietanza, contenente, tra l'altro, l'impegno del lavoratore ad esibire, nel più breve tempo possibile, l'originale del contratto di compravendita regolarmente registrato.

7.2 Riscatto di alloggio di proprietà di Ente o Istituto pubblico

Nel caso in cui il locatario di un alloggio di Ente od Istituto pubblico venga autorizzato dal medesimo a riscattarlo in proprietà, la richiesta dell'anticipazione deve essere corredata della stessa documentazione di cui al punto 7.1; peraltro, in luogo della certificazione prevista alla lettera c), l'interessato potrà produrre idonea documentazione attestante il passaggio di proprietà in relazione all'avvenuto pagamento del prezzo.

Qualora l'anticipazione si renda indispensabile al lavoratore per effettuare detto pagamento, potrà esserne consentita l'erogazione su presentazione della richiesta di versamento da parte dell'Ente o Istituto pubblico. Sulla base della richiesta, l'anticipazione verrà messa a disposizione, in tempo utile, previa sottoscrizione da parte del lavoratore di apposita dichiarazione di quietanza, contenente, tra l'altro, l'impegno dei lavoratore medesimo ad esibire, nel più breve tempo possibile, la ricevuta del pagamento effettuato e, subito dopo la stipulazione, l'atto notarile di compravendita regolarmente registrato.

7.3 Acquisto in Cooperative a proprietà individuale o assegnazione in uso esclusivo da Cooperativa a proprietà indivisa

7.3.1 Acquisto in Cooperative a proprietà individuale

La richiesta dell'anticipazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che la richiesta di anticipazione viene avanzata per l'acquisto della "prima casa di abitazione";

b) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che il destinatario dell'abitazione da acquistare (lavoratore o figlio) non sia proprietario o comproprietario od assegnatario in Cooperativa a proprietà indivisa di altra casa di abitazione, ovunque ubicata;

c) atto di assegnazione definitiva, intendendosi per tale l'atto notarile con il quale viene trasferita a tutti gli effetti la proprietà individuale di porzione d'immobile di Cooperativa edilizia.

7.3.2. Assegnazione in uso esclusivo da Cooperativa a proprietà indivisa

---

(I) Tale circostanza deve risultare da idonea documentazione attestante la comproprietà e dal successivo atto notarile di compravendita.

(II) Per il lavoratore trasferito per ragioni di servizio in altro Comune, dall'atto notorio deve risultare che egli non sia proprietario o comproprietario od assegnatario in Cooperativa a proprietà indivisa di altra casa di abitazione in detto Comune. II lavoratore stesso dovrà, inoltre, documentare l'avvenuto trasloco entro 6 mesi dal "perfezionamento" dell'acquisto o dell'assegnazione dell'alloggio; in caso contrario, l'ENEL procederà al recupero dell'anticipazione.

La richiesta dell'anticipazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che la richiesta di anticipazione viene avanzata per l'acquisto della "prima casa di abitazione";

b) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che il destinatario dell'abitazione da acquistare (lavoratore o figlio) non sia proprietario o comproprietario od assegnatario in Cooperativa a proprietà indivisa di altra casa di abitazione, ovunque ubicata, e che lo stesso sia in possesso dei requisiti richiesti per far parte della Cooperativa;

c) dichiarazione del Presidente della Cooperativa con firma autenticata, attestante l'inesistenza di altri soggetti prenotatari aventi diritto all'assegnazione dell'unità immobiliare indicata dal lavoratore richiedente;

d) verbale di assegnazione e consegna in uso esclusivo dell'alloggio in questione debitamente registrato.

Sia per le Cooperative a proprietà individuale sia per le Cooperative a proprietà indivisa, l'erogazione dell'anticipazione potrà essere effettuata, peraltro, anche qualora, in luogo dell'atto di cui alla lettera c) del punto 7.3.1 o dell'atto di cui alla lettera d) del punto 7.3.2, l'interessato produca i seguenti documenti:

e) copia autentica dell'atto notarile di compravendita del terreno da parte della Cooperativa o di assegnazione dello stesso da parte dell'Ente locale, ovvero copia della convenzione per la concessione da parte dell'Ente locale stesso del diritto di superficie;

f) verbale di prenotazione dell'alloggio da cui risulti che il dipendente (o il figlio) nella sua qualità di socio abbia già scelto l'appartamento;

g) documentazione nella quale sia descritta l'unità immobiliare scelta ed indicata l'ubicazione;

h) dichiarazione del Presidente della Cooperativa con firma autenticata attestante il piano finanziario predisposto dalla Cooperativa;

i) copia delle ricevute dei pagamenti effettuati, sulla base del predetto piano finanziario, a favore della Cooperativa. In questo caso l'anticipazione viene concessa a condizione che le somme versate - anche anteriormente alla data di acquisizione della qualifica di socio prenotatario, purchè non prima dell'anno precedente tale data - risultino di importo pari o superiore all'anticipazione richiesta.

Il lavoratore che ottenga l'erogazione dell'anticipazione a fronte della documentazione di cui alle lettere e), f), g), h) ed i) è tenuto a presentare entro il termine massimo di 24 mesi[III]:

- *nel caso di Cooperativa a proprietà individuale, l'atto notarile di assegnazione definitiva in proprietà individuale o quanto meno la copia autenticata del verbale di assegnazione dell'alloggio redatto dal Consiglio di Amministrazione, con l'impegno a produrre nei successivi 12 mesi l'atto notarile di assegnazione definitiva;*
- *nel caso di Cooperativa a proprietà indivisa, il verbale di assegnazione e consegna in uso esclusivo dell'alloggio.*

In caso di mancata presentazione dell'anzidetta documentazione entro i termini sopra indicati, l'ENEL procederà al recupero dell'importo erogato al lordo delle imposte. Dalla data delle restituzione, la rivalutazione - prevista dai commi 4° e 5° dell'art. 1 della Legge n. 297/1982 - sarà calcolata sugli importi restituiti.

7.4 Costruzione in proprio

La richiesta dell'anticipazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che la richiesta di anticipazione viene avanzata per la costruzione in proprio della "prima casa di abitazione";

b) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che il destinatario dell'abitazione da costruire (lavoratore o figlio) non sia proprietario o comproprietario od assegnatario in Cooperativa a proprietà indivisa di altra casa di abitazione, ovunque ubicata[II];

c) atto che dimostri il titolo di proprietà del terreno;

(III) Decorrenti dalla data di erogazione dell'anticipazione.

d) concessione edilizia del Comune;

e) contratti di appalto debitamente registrati o - nell'ipotesi di costruzione in economia - progetto e preventivo di spesa redatti da professionista iscritto all'Albo.

L'anticipazione sarà erogata sulla base dei predetti documenti; peraltro, il lavoratore è tenuto a presentare entro il termine massimo di 24 mesi[(III)] seguenti ulteriori documenti:

f) certificato rilasciato dai competenti Organi comunali attestante il termine dei lavori oppure l'estratto notarile del libretto di cantiere comprovante l'ultimazione dei lavori;

g) originale o copia autenticata delle regolari fatture quietanzate comprovanti l'avvenuto pagamento dei lavori stessi o l'acquisto dei materiali.

In caso di mancata presentazione entro il termine predetto di tali documenti, l'ENEL procederà al recupero dell'importo erogato al lordo delle imposte. Qualora invece l'ammontare delle spese comprovato dalle fatture risulti inferiore all'importo erogato, l'ENEL procederà al recupero della differenza sempre al lordo delle imposte. Dalla data della restituzione, la rivalutazione - prevista dai commi 4° e 5° dell'art. 1 della Legge n. 297/1982 - sarà calcolata anche sugli importi restituiti.

7.5 Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (Legge 5 agosto 1978, n. 457)

L'anticipazione può essere concessa al lavoratore, già proprietario della prima casa di abitazione facente parte di immobili o complessi soggetti ai piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, per far fronte agli interventi imposti dall'Autorità comunale (artt. 27 e seguenti della Legge 5 agosto 1978, n. 457).

La richiesta dell'anticipazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che il lavoratore non sia proprietario o comproprietario od assegnatario in Cooperativa a proprietà indivisa di altra casa di abitazione, ovunque ubicata;

b) copia autentica dell'atto di proprietà dell'alloggio soggetto ai piani di recupero;

c) documentazione notificata dell'Autorità comunale dalla quale risulti l'obbligo di effettuare per detto alloggio gli interventi di recupero, nonchè la descrizione particolareggiata dei lavori da eseguire;

d) contratti di appalto debitamente registrati o - nell'ipotesi di esecuzione dei lavori in economia - progetto e preventivo di spesa redatti da professionista iscritto all'Albo;

e) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che per gli interventi di recupero da effettuare non sono previste dalla legge agevolazioni creditizie, ovvero, se previste, l'importo delle agevolazioni spettanti.

L'anticipazione - che dovrà riferirsi unicamente alle spese eccedenti le eventuali agevolazioni creditizie previste dalla legge (artt. 16 e 33 Legge n. 457 citata) - sarà erogata sulla base dei predetti documenti; peraltro il lavoratore è tenuto a presentare entro il termine massimo di 24 mesi[(III)] i seguenti ulteriori documenti:

f) certificato rilasciato dai competenti Organi comunali attestante il termine dei lavori prescritti;

g) originale o copia autenticata delle regolari fatture quietanzate comprovanti l'avvenuto pagamento dei lavori stessi o l'acquisto dei materiali;

h) copia autenticata della documentazione attestante l'ammontare complessivo delle eventuali agevolazioni creditizie ottenute per far fronte agli interventi di recupero.

In caso di mancata presentazione entro il termine predetto di tali documenti, l'ENEL procederà al recupero dell'importo erogato al lordo delle imposte. Qualora invece l'ammontare delle spese (eccedenti le eventuali agevolazioni creditizie) comprovato dalle fatture risulti sensibilmente inferiore all'importo erogato, l'ENEL procederà al recupero della differenza sempre al lordo delle imposte.

Dalla data della restituzione, la rivalutazione - prevista dai commi 4° e 5° dell'art. 1 della Legge n. 297/1982 - sarà calcolata anche sugli importi restituiti.

7.6. Interventi di risanamento indispensabili per riottenere la certificazione di abitabilità e/o di agibilità

La richiesta dell'anticipazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che il lavoratore non sia proprietario o comproprietario od assegnatario in Cooperativa a proprietà indivisa di altra casa di abitazione, ovunque ubicata;

b) copia autentica dell'atto di proprietà dell'alloggio soggetto agli interventi di risanamento;

c) documentazione rilasciata dalla pubblica Autorità attestante l'inabitabilità e/o inagibilità dell'alloggio di proprietà, nonchè la descrizione particolareggiata dei lavori da eseguire;

d) contratti di appalto debitamente registrati o - nell'ipotesi di esecuzione dei lavori in economia - progetto e preventivo di spesa redatti da professionista iscritto all'Albo.

L'anticipazione sarà erogata sulla base dei predetti documenti; peraltro, il lavoratore è tenuto a presentare entro il termine massimo di 24 mesi i seguenti ulteriori documenti:

f) certificato di abitabilità e/o di agibilità rilasciato dai competenti organi della pubblica Autorità;

g) originale o copia autenticata delle regolari fatture quietanzate comprovanti l'avvenuto pagamento dei lavori stessi o l'acquisto dei materiali.

In caso di mancata presentazione entro il termine predetto di tali documenti, l'ENEL procederà al recupero dell'importo erogato al lordo delle imposte. Qualora invece l'ammontare delle spese comprovato dalle fatture risulti sensibilmente inferiore all'importo erogato, l'ENEL procederà al recupero della differenza sempre al lordo delle imposte. Dalla data della restituzione, la rivalutazione - prevista dai commi 4° e 5° dell'art. 1 della Legge n. 297/1982 - sarà calcolata anche sugli importi restituiti.

7.7 Interventi di ripristino a seguito di eventi calamitosi

La richiesta dell'anticipazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che il lavoratore non sia proprietario o comproprietario od assegnatario in Cooperativa a proprietà indivisa di altra casa di abitazione, ovunque ubicata;

b) copia autentica dell'atto di proprietà dell'alloggio soggetto agli interventi di ripristino;

c) documentazione rilasciata dalla pubblica Autorità attestante che l'alloggio di proprietà è rimasto disastrato o gravemente danneggiato in conseguenza dell'evento calamitoso;

d) contratti di appalto debitamente registrati o - nell'ipotesi di esecuzione dei lavori in economia - progetto e preventivo di spesa redatti da professionista iscritto all'Albo;

e) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che per gli interventi di ripristino non sono previste dalla legge agevolazioni creditizie, ovvero, se previste, l'importo delle agevolazioni spettanti.

L'anticipazione - che dovrà riferirsi unicamente alle spese eccedenti le eventuali agevolazioni creditizie previste dalla legge - sarà erogata sulla base dei predetti documenti; peraltro, il lavoratore è tenuto a presentare entro il termine massimo di 24(?) mesi i seguenti ulteriori documenti:

f) certificato attestante il termine dei lavori di ripristino;

g) originale o copia autenticata delle regolari fatture quietanzate comprovanti l'avvenuto pagamento dei lavori stessi o l'acquisto dei materiali;

h) copia autenticata della documentazione attestante l'ammontare complessivo delle eventuali agevolazioni economiche ottenute per far fronte agli interventi di ripristino.

In caso di mancata presentazione entro il termine predetto di tali documenti, l'ENEL procederà al recupero dell'importo erogato al lordo delle imposte.

Qualora invece l'ammontare delle spese (eccedenti le eventuali agevolazioni creditizie) comprovato dalle fatture risulti sensibilmente inferiore all'importo erogato, l'ENEL procederà al recupero della differenza sempre al lordo delle imposte.

Dalla data della restituzione, la rivalutazione - prevista dai commi 4° e 5° dell'art. 1 della Legge n. 297/1982 - sarà calcolata anche sugli importi restituiti.

7.8. "Interventi di ristrutturazione o adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche"

La richiesta di anticipazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di proprietà dell'alloggio soggetto agli interventi di ristrutturazione o adeguamento;

b) certificazione dello stato di handicap ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992. n. 104;

c) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il portatore di handicap appartiene al nucleo familiare del lavoratore;

d) progetto delle opere di ristrutturazione o adeguamento (opere edili e/o impianti specifici per portatori di handicap) e relativo preventivo di spesa redatto da professionista iscritto all'albo.

L'anticipazione sarà erogata sulla base dei predetti documenti: peraltro, il lavoratore é tenuto a presentare entro il termine di 12 mesi(?) l'originale o copia autentica delle regolari fatture quietanzate comprovanti l'avvenuto pagamento dei lavori eseguiti o l'acquisto dei materiali e/o impianti.

In caso di mancata presentazione entro il termine predetto di tale documentazione l'ENEL procederà al recupero dell'importo erogato al lordo delle imposte.

Qualora invece l'ammontare delle spese comprovato dalle fatture risulti sensibilmente inferiore all'importo erogato l'ENEL procederà al recupero della differenza sempre al lordo delle imposte.

Dalla data della restituzione – prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge n. 297/1982 - sarà calcolata anche sugli importi restituiti.

Salvo quanto previsto al comma seguente, l'anticipazione può essere reiterata purchè l'importo complessivo non ecceda il 70% dell'ammontare del trattamento di fine rapporto calcolato, con i criteri di cui al punto 3, al momento dell'ultima richiesta,

"Nel caso in cui sia stata già concessa l'anticipazione per "acquisto" della prima casa di abitazione non può essere reiterata una richiesta allo stesso titolo, fatta eccezione nel caso contemplato al punto 7.8".

La reiterazione dell'anticipazione viene computata nel numero delle anticipazioni concedibili nell'anno di competenza in base ai limiti previsti dalla legge.

L'importo corrispondente all'anticipazione sarà detratto, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto, compreso quello spettante ai sensi dell'art.2122 dei codice civile.

N.B. - In materia, vedasi anche la lettera di seguito riportata

Lettera dell'ENEL alle Organizzazioni sindacali in tema di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto

Con riferimento alle intese raggiunte in sede di rinnovo del C.c.l. 22 aprile 1986, Vi confermiamo che, nel determinare l'importo dell'anticipazione da erogare - ovviamente entro il limite massimo previsto dalla legge (70% del TFR) - sarà considerata anche la somma di cui il richiedente dichiarerà di aver bisogno per estinguere (totalmente o parzialmente) il mutuo preesistente sull'alloggio da acquistare.

Nella suddetta ipotesi, il lavoratore è tenuto a presentare, entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione, la documentazione idonea a comprovare l'avvenuta estinzione (totale o parziale) del mutuo.

In caso di mancata presentazione dell'anzidetta documentazione entro i termini sopra indicati, l'ENEL procederà al recupero della somma a tale scopo non utilizzata, al lordo delle imposte.

Distinti saluti.

Roma, 21 febbraio 1989